

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1619-D)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica
nella seduta del 13 marzo 1975*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 novembre 1975 (V. Stampato n. 3645)*

*modificato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica
nella seduta del 14 aprile 1976*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 aprile 1976 (V. Stampato n. 3645-B)*

d'iniziativa dei senatori SICA, BARRA, MANENTE COMUNALE e LEGGIERI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 aprile 1976*

**Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« Art. 49. — Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.

In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni ».

Art. 2.

Il numero 4 dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti con l'indicazione, nella ipotesi di certezza acquisita al momento della attestazione, dei mezzi ed elementi utilizzati ai fini della valutazione, o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico:

« 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti ».